

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 57/03/2012

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con tempestivo ricorso R.G.R. n. 412/11, pervenuto in data 8.4.2011, la Co. Plus s.a.s. di Co. Cl. e Pa. & C., con sede in Cantù, impugnava l'avviso di accertamento n. Omissis, avente ad oggetto maggiori imposte I.V.A. (per Euro 1.713,00), IRAP (per Euro 704,00) e reddito imponibile (per Euro 8.561,00), oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2006.

Esponeva (tra l'altro) la ricorrente:

Che gli avvisi impugnati erano basati sull'applicazione dei parametri di cui allo studio di settore, ma gli accertamenti impugnati non davano luogo a "grave incongruenza", bensì ad una differenza davvero minimale, nella misura del 1,7%, inferiore al 7%, percentuale ritenuta rilevante dalla Cassazione;

Che, inoltre, non erano stati rispettati i criteri solo presuntivi, indicati dalla Cassazione Sez. Unite con la sentenza n. 26635/2009.

Concludeva per la sospensione e l'annullamento dell'atto impugnato.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, la quale concludeva per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 6.6.2011, questa C.T.P. rigettava l'istanza di sospensione cautelare. Nell'udienza del 23.1.2012, sentiti il relatore e le parti, la Commissione Tributaria riuniva al presente ricorso quelli R.G.R. n. 1065/11, 1066/11, n. 1067/11, n. 1068/11, proposti dai singoli soci avverso gli atti impositivi aventi ad oggetto i consequenziali maggiori redditi di partecipazione dei soci della società predetta. All'esito della discussione, il difensore dei ricorrenti dichiarava di non voler aderire al condono e la C.T.P. riservava la decisione.

Recentemente la Cassazione Sez. Unite con la sentenza n. 26635/2009, ha statuito (tra l'altro) che il contraddittorio deve ritenersi un mezzo essenziale ed imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa; ed inoltre il contraddittorio è anche il mezzo più efficace per consentire un necessario adeguamento dell'elaborazione parametrica - che essendo una estrapolazione statistica a campione di una platea di contribuenti soffre delle incertezze da approssimazione dei risultati proprie di ogni strumento statistico - alla concreta realtà reddituale oggetto dell'accertamento nei confronti del singolo contribuente. La Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità costituzionale delle disposizioni istitutive dell'accertamento con applicazione dei parametri in quanto la procedura in questione costituisce un sistema basato su una presunzione semplice, la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito (sentenza n. 105/2003 ed ord. n. 140/2003 ed in quanto l'astrattezza dell'elaborazione statistica trova un efficace correttivo nel contraddittorio preventivo con i soggetti destinatari dell'accertamento.

All'esito di un motivato e condivisibile iter argomentativo, la Cassazione, nella citata sentenza, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può

tuttavia restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno poste le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente".

Nella fattispecie concreta, le doglianze dei ricorrenti appaiono comprovate dai documenti prodotti ed invece non meritano pregio le contestazioni mosse dall'Ufficio.

Infatti, la società ricorrente aveva commesso degli errori formali nella compilazione degli studi di settore, ma la società aveva comunque dichiarato un volume di ricavi pari ad Euro 522.624,00, con uno scostamento accertato dall'Ufficio di soli Euro 8.561,00, pari all'1,7%.

Ma questa differenza - già oggettivamente poco significativa se non addirittura trascurabile ed irrilevante - viene esclusa del tutto se si considera che il ricavo minimo ammissibile, secondo gli stessi studi di settore, è pari ad Euro 504.875,00, ben al di sotto dei ricavi effettivamente dichiarati dalla società ricorrente.

Pertanto, alla luce di tutte le argomentazioni esposte, ritiene questa Commissione Tributaria Provinciale che sia aderente alla fattispecie concreta accogliere i ricorsi riuniti.

Sussistono tuttavia giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Como, Sez. 3^a, così provvede:

- accoglie i ricorsi riuniti;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.